

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VERONA



# CITTA' DI LEGNAGO

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI LEGNAGO E PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

**ADOZIONE**

Timbro delibera

**APPROVAZIONE**

Timbro delibera

DESCRIZIONE ELABORATO

**Regolamento**

**ELAB. n. 2**

CODICE FILE ORIGINE .doc  
CODICE STAMPA .pdf

DATA EMISSIONE

CONTROLLATO

PROGETTAZIONE

**COMUNE DI LEGNAGO - SETTORE 3° LL.PP. ED AMBIENTE**

VIA XX SETTEMBRE N. 29

TEL 0442/634011 - FAX 0442/634803

Il Dirigente  
L.L.PP. Urbanistica e Ambiente  
Ing. Giacomo Masiero

Il Consulente  
Tecnico Agenti Fisici  
Dott.ssa Tatiana S. Moia

L.L.PP. Urbanistica e Ambiente  
Ing. Ottavia Marisa Sammartino  
Ing. Alice Marcolongo

<b>Capo 1.01</b>	<b>NORME GENERALI</b>	<b>3</b>
Art. 1.	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2.	FINALITÀ	3
Art. 3.	DEFINIZIONI	3
Art. 4.	ELABORATI DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE	4
<b>Capo 1.02</b>	<b>CRITERI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art. 5.	RAPPORTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	4
Art. 6.	MODALITÀ DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA	5
Art. 7.	ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE	5
Art. 8.	PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	5
<b>Capo 1.03</b>	<b>ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>6</b>
Art. 9.	CRITERI GENERALI	6
Art. 10.	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	6
Art. 11.	AREE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE	7
Art. 12.	SITI SENSIBILI IN CUI E' LIMITATA L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	7
Art. 13.	AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE E DAI SITI SENSIBILI	7
<b>Capo 1.04</b>	<b>CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>8</b>
Art. 14.	STRUTTURA DI SUPPORTO ALLE ANTENNE POSTI SOPRA AGLI EDIFICI:	8
Art. 15.	STRUTTURA AUTONOMA INSISTENTE SUL SUOLO	8
Art. 16.	ALLOGGIO APPARATI PER TELECOMUNICAZIONE (SHELTER)	9
Art. 17.	ACCESSI E RECINZIONI	9
Art. 18.	MATERIALI DEGLI SPAZI SCOPERTI	9
<b>Capo 1.05</b>	<b>PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI</b>	<b>9</b>
Art. 19.	PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, ATTESTAZIONE DI CONFORMITA', COLLAUDO E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO COLLAUDO DEGLI IMPIANTI	9
Art. 20.	INSTALLAZIONI PROVVISORIE	11
<b>Capo 1.06</b>	<b>RISANAMENTO AMBIENTALE</b>	<b>11</b>
Art. 21.	AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE	11
<b>Capo 1.07</b>	<b>REGISTRO IMPIANTI, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA</b>	<b>11</b>
Art. 22.	REGISTRO	11
Art. 23.	FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	11
Art. 24.	INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	12
<b>Capo 1.08</b>	<b>SANZIONI, ESCLUSIONI, ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>12</b>
Art. 25.	SANZIONI	12
Art. 26.	ESCLUSIONI	12
Art. 27.	ENTRATA IN VIGORE	12

## Capo 1.01 NORME GENERALI

### Art. 1. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

<sup>I</sup> Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36 e all’Art. 38 del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020 del 11/09/2020), del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss.ii. e mm., del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”), della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”.

<sup>II</sup> Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme sovraordinate, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, nonché il loro monitoraggio.

<sup>III</sup> La disciplina dettata dal presente regolamento si applica ai sistemi di telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (Stazioni Radio Base), di tipo fisso o mobile su carrello, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Legnago.

<sup>IV</sup> Sono esclusi gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono altresì esclusi gli impianti realizzati all’interno delle aree ferroviarie così come previsto dalla Legge 16 gennaio 2004 n. 5 e dalla Legge 23 dicembre 2005 n. 266, recepite dal D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70.

<sup>V</sup> Sono in ogni caso fatte salve le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

### Art. 2. **FINALITÀ**

<sup>VI</sup> Il presente Regolamento ha le seguenti finalità:

- tutela della salute della popolazione, dell’ambiente e del paesaggio dagli effetti dell’esposizione a campi elettromagnetici generati da sistemi di telecomunicazioni a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi e l’individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l’installazione degli impianti;
- minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, utilizzando in via preferenziale siti esistenti, privilegiando le aree di proprietà comunale o rese disponibili dall’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici;
- disciplinare le procedure per l’installazione, la modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all’art.1;
- definire le modalità di controllo e vigilanza limitatamente alle funzioni di competenza del Comune;
- garantire partecipazione, trasparenza ed informazione alla cittadinanza.

<sup>VII</sup> I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione e impianti radianti devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, la migliore soluzione tecnica in base alle continue evoluzioni tecnologiche, praticabile al momento della richiesta, che riduca l’emissione alla più bassa possibile i campi elettromagnetici.

### Art. 3. **DEFINIZIONI**

<sup>VIII</sup> Si forniscono le seguenti definizioni:

- Impianto “radio base” per telefonia mobile cellulare. Manufatto composto da una o più antenne, da una centralina, da apparati tecnologici e da un organico sistema di supporto statico destinato al collegamento radio dei terminali mobili con la rete. Di seguito denominate anche SRB.
- Unità tecnologiche. Centralina tecnologica contenente gli apparati elettronici di alimentazione e di trattamento dei segnali e dei dati elettronici.
- Piano di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile. Complesso di elaborati, su supporto informatico, costituito dalla mappa del territorio comunale, su cui sono state censite le

installazioni radio base, e da schede tecniche integrative che ne sintetizzano le specifiche caratteristiche.

- Piani di risanamento. Elaborati progettuali predisposti dall'Amministrazione e/o dai Gestori che interessano limitate porzioni di territorio interessate da impianti i cui livelli minimi di emissione elettromagnetica non sono conformi a quelli previsti dalla legge o che generano significativo impatto ambientale e visivo o che siano soggette a forte concentrazione per cui è opportuno prevederne allo sfoltimento.
- Programmi di sviluppo della rete. Elaborati progettuali prodotti dai Gestori inerenti le previsioni di sviluppo della rete nel medio e lungo periodo.
- Potenza dell'impianto. Potenza massima dell'impianto dichiarata dal Gestore all'atto della presentazione della documentazione finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo. Per potenza dell'impianto deve intendersi quella misurabile al connettore di antenna di ciascuna schiera di dipoli costituente il sistema radiante in nessun caso essa può essere superata anche in condizione di massimo esercizio.
- Aree sensibili. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo, definite dal DPCM 8 luglio 2003 con la definizione di "aree intensamente frequentate". In particolare, sono quelle aree all'interno delle quali sia riscontrabile, o sia prevista negli strumenti di pianificazione, una o più delle seguenti condizioni:
  - o Presenza di strutture di tipo assistenziale ovvero ospizi e case di riposo, centri di assistenza, per soggetti disabili o svantaggiati in genere, residence per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzate anche per l'infanzia, pubbliche o private.
  - o Presenza di strutture di tipo sanitario ovvero ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori con day hospital, residenze sanitarie protette.
  - o Presenza di strutture di tipo educativo: ovvero nidi d'infanzia, scuole materne e dell'obbligo, scuole medie superiori, università. In tale categoria rientrano le strutture di tipo rieducativo quali carceri, riformatori.
  - o Presenza di parchi, aree attrezzate per bambini.

La definizione di area sensibile sopra descritta comprende le tipologie di edifici citati, comprensivi delle loro pertinenze esterne.

- Limiti di esposizione. Valori limite di esposizione alla Intensità di campo elettrico E (V/m), alla Intensità di campo Magnetico H (A/m) ed alla Densità di Potenza D (W/mq) prodotti da impianti per diverse frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz contenuti nel D.P.C.M. del 08/07/2003 e ss.mm.ii..

#### **Art. 4. ELABORATI DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE**

IX Il Piano di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile è formato dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione
- 2) Regolamento
- 3) Stato di fatto:
  - 1.Schedatura impianti esistenti
  - 2.Analisi piani di sviluppo
- 4) Progetto:
  - 1.Zonizzazione: localizzazioni ammissibili e siti sensibili
    1. Terranegra
    2. S. Vito
    3. S. Pietro
    4. Legnago – Porto
    5. La Rosta
    6. Vigo – Vangadizza
    7. Ponte Moro
    8. Torretta

### **Capo 1.02 CRITERI GENERALI**

#### **Art. 5. RAPPORTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE**

I Il Piano di localizzazione è redatto secondo le indicazioni della Legge Regionale 23 aprile n. 11 che all'articolo 13 comma 1 lettera q) stabilisce che Piano di Assetto del Territorio (PAT) stabilisca i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;

<sup>II</sup> Il piano di localizzazione è redatto in conformità al Piano Regolatore secondo l'articolo 17 comma 2 della Legge Regionale 23 aprile n. 11.

<sup>III</sup> Le previsioni del Piano di localizzazione non comportano alcuna modifica alle destinazioni urbanistiche del PAT.

<sup>IV</sup> Per le aree interessate dal Piano di localizzazione sono applicabili le norme generali del PAT, limitatamente a quelle non in contrasto con le prescrizioni dei successivi articoli e delle indicazioni delle tavole progettuali.

#### **Art. 6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA**

<sup>V</sup> Le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente dagli operatori di settore sia pubblici che privati in conformità al Piano di localizzazione; tutte le infrastrutture, e i costi degli interventi sono interamente a loro carico.

<sup>VI</sup> Il Piano di localizzazione ha efficacia decennale a partire dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

#### **Art. 7. ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE**

<sup>VII</sup> Le modalità di attuazione fisiche e funzionali del Piano di localizzazione sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici di Piano nei quali sono precisati gli usi del suolo e fissati i sedimi massimi dell'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili.

#### **Art. 8. PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE**

<sup>VIII</sup> Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Piano di localizzazione e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati, presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo contenente la seguente documentazione:

- a) planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale;
- b) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e indicazione della relativa localizzazione;
- c) La mappa di copertura attuale del segnale, con evidenziate le zone non servite, i diversi tipi di traffico (voce, dati), in outdoor e indoor, i rispettivi valori di campo elettromagnetico, affinché l'Ente Locale abbia la disponibilità di dati; dovranno essere inoltre dichiarati i valori di campo ritenuti idonei per garantire la copertura per i diversi tipi di traffico, con riferimento a specifiche linee guida nazionali o internazionali che definiscano i livelli minimi di campo necessari per garantire la copertura;
- d) la mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni con diametro di 300 metri con individuazione degli edifici, della loro altezza e l'individuazione delle aree o dei fabbricati particolarmente sensibili;
- e) la mappa di copertura di progetto, nonché degli interventi di modifica e di aggiornamento delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi. Il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
- f) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità delle richieste.

<sup>IX</sup> La documentazione relativa alle mappe deve essere consegnata in formato shapefile, ovvero in formati compatibili con il Sistema Informativo Territoriale comunale, mentre le schede in formato PDF o Jpeg o altro formato concordato con l'Ufficio Tecnico, purché consenta la riproduzione conforme all'originale di ogni elaborato.

<sup>X</sup> Il Comune raccoglie le esigenze manifestate ed elabora un proprio programma di implementazione del Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, individuando i siti in risposta alle richieste presentate, entro 90 giorni successivi alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori. Il programma comunale si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti, per ottemperare alle esigenze manifestate dai gestori con i propri programmi annuali. Tali individuazioni vengono supportate da una adeguata istruttoria tecnica, atta a perseguire le finalità di legge e del presente regolamento, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

<sup>XI</sup> Qualora uno o più gestori non presentino il programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte.

<sup>XII</sup> Entro 30 gg. dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione e verificando:

- a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
- b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II del presente Regolamento.

<sup>XIII</sup> Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti.

<sup>XIV</sup> Per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermini.

<sup>XV</sup> I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale o di ogni altro sistema di diffusione ritenuto utile.

## **Capo 1.03 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 9. CRITERI GENERALI**

<sup>I</sup> L'Amministrazione Comunale individua le ubicazioni idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile. L'installazione degli impianti è consentita nei siti individuati dal Piano di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile.

<sup>II</sup> Gli impianti per la telefonia mobile devono, preferibilmente, essere collocati su aree e/o immobili di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o immobili, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, pur sempre individuati nelle Tavole del Piano di localizzazione.

<sup>III</sup> Le Tavole del Piano di localizzazione vengono aggiornate in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi e a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

<sup>IV</sup> L'aggiornamento delle Tavole del Piano di localizzazione sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale. Qualora un aggiornamento annuale non determini l'individuazione di nuovi siti da specificare sulla mappa, nuovi operatori su infrastrutture esistenti, aumenti significativi dell'impatto elettromagnetico, previa istruttoria tecnica a supporto, verrà approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

<sup>V</sup> La localizzazione degli impianti deve, quando possibile, seguire il seguente ordine di priorità per la definizione dei siti:

- a) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- b) aree di rispetto cimiteriale;
- c) aree agricole o comunque aree verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti,
- d) ogni altra area, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.

<sup>VI</sup> I Gestori degli impianti devono proporre, tanto per le nuove installazioni, quanto per l'aggiornamento delle esistenti, la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante, concordando le caratteristiche esteriori con gli uffici comunali.

<sup>VII</sup> Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare e mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

### **Art. 10. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

<sup>VIII</sup> All'interno del perimetro delimitato dal Piano di localizzazione valgono le destinazioni generali di zona dettagliatamente descritte negli elaborati grafici di Piano di localizzazione, sia per gli edifici che per gli spazi scoperti, di seguito elencate:

- a) AREE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE
  - 1) INDIVIDUAZIONE PUNTUALE
  - 2) AREE IDONEE
- b) SITI SENSIBILI IN CUI E' LIMITATA L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

- c) AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE E DAI SITI SENSIBILI

### **Art. 11. AREE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE**

#### *Sezione II INDIVIDUAZIONE PUNTUALE*

- I L'individuazione interessa gli impianti esistenti.
- II Gli ambiti puntuali di progetto sono stati ritenuti idonei in quanto:
- a) All'interno di aree di proprietà comunale o acquisibili al patrimonio comunale.
  - b) Sufficientemente lontani da edifici a destinazione residenziale e dai siti individuati come sensibili.
  - c) Interni alle aree di ricerca indicate dagli operatori del settore, ovvero concordati di concerto se esterni.
- III Sono individuati nella tavola di progetto gli SRB esistenti.
- IV I punti individuati derogano dalle distanze minime dagli edifici.

#### *Sezione III AREE IDONEE*

- I Sono aree idonee alla localizzazione degli impianti S.R.B., in quanto ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di impianti tecnologici o insediamenti produttivi esistenti.
- II Le aree indicate nelle tavole di progetto sono state individuate tra gli ambiti aventi le seguenti caratteristiche:
- a) aree produttive.
  - b) le zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici già preesistenti (tralicci, torri piezometriche, impianti di depurazione, ecc.).
  - c) Rotonde e aree a servizio della viabilità.
  - d) Altre aree con altra attività che comporti tempi di permanenza non superiori alle 4 ore continuative.
- III L'individuazione puntuale in tali aree non comporta variante al Piano di localizzazione.
- IV L'ufficio tecnico predisporrà l'elaborato grafico che aggiornerà la schedatura impianti esistenti e l'individuazione puntuale dei siti.

### **Art. 12. SITI SENSIBILI IN CUI E' LIMITATA L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

- V Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento ai siti sensibili.
- VI In corrispondenza dei siti sensibili, come indicato nelle tavole di Piano di localizzazione, è ammessa l'installazione purché:
- a) Non sia individuabile un sito o più siti che ottengano una copertura di campo affine.
  - b) La proiezione della massima sezione del campo elettrico generato dalla S.R.B. dovrà rispettare i limiti vigenti, considerando anche eventuali installazioni di stazioni radio base già esistenti (o già autorizzate) e gli edifici presenti nelle aree sottostanti e circostanti, comprese le aree esterne di pertinenza.
  - c) Il progetto dovrà essere corredato di opportune simulazioni che saranno soggette a pronuncia di parere Arpav circa la compatibilità.
  - d) In seguito all'installazione dovranno essere eseguite delle misure di verifica nelle posizioni maggiormente rappresentative e l'esito dovrà pervenire al Comune e ad Arpav.
  - e) Ogni successiva riconfigurazione o modifica dovrà seguire le procedure elencate ai punti precedenti.
- VII L'eventuale scelta di un'area sensibile sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete.
- VIII L'individuazione puntuale in tali aree comporta variante al Piano di localizzazione.

### **Art. 13. AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE E DAI SITI SENSIBILI**

- IX Si tratta di aree nelle quali non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.
- X Sono costituite dalle parti del territorio caratterizzate da intensa edificazione, aree residenziali periurbane e aree agricole.
- XI La nuova installazione deve tenere conto del seguente percorso valutativo:

- a) in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'installazione su pali e tralicci di nuova installazione è consentita dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su infrastrutture preesistenti.
- b) nel caso di installazione di un palo/traliccio è preferibile la sua collocazione vicino ad infrastrutture di trasporto, in ambienti già perturbati dall'attività umana, comunque preferibilmente lontano da abitazioni.
- c) sono da escludersi installazioni "in aperta campagna", ovvero si dovrà sempre ricercare una ambientazione paesaggistica delle nuove infrastrutture ricercando una precisa relazione con la viabilità esistente (spazi di parcheggio - sosta) o con gli elementi edificati.

<sup>xii</sup> L'eventuale scelta in un'area diversa da quelle di progetto sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete.

<sup>xiii</sup> L'individuazione puntuale in tali aree comporta variante al Piano di localizzazione.

## Capo 1.04 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

<sup>I</sup> Tutti gli impianti devono essere predisposti per l'installazione degli apparati per almeno due gestori di telefonia.

<sup>II</sup> Gli elaborati di progetto devono indicare sia gli apparati di progetto, sia la sagoma e la posizione di quelli del secondo gestore.

### **Art. 14. STRUTTURA DI SUPPORTO ALLE ANTENNE POSTI SOPRA AGLI EDIFICI:**

#### *Sezione II ALTEZZE*

<sup>I</sup> altezza minima:

- a) 8 m dal livello di gronda per edifici con altezza di gronda non superiore a 10 m;
- b) 6 m dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda compresa tra 10 e 15 m;
- c) 4 m dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda superiore a 15 m.

<sup>II</sup> Sono escluse dal limite di altezza l'eventuale asta del parafulmine.

#### *Sezione III DISTANZE*

<sup>I</sup> **distacco dai fabbricati:** pari all'altezza del sostegno + 10 metri

#### *Sezione IV ALLOGGIO APPARATI PER TELECOMUNICAZIONE (SHELTER)*

<sup>I</sup> La forma e le dimensioni degli alloggi per gli apparati di telecomunicazione devono essere contenute al minimo ottenibile con le migliori tecnologie disponibili.

<sup>II</sup> Dovranno essere posizionati in modo da non essere visibili dalle strade pubbliche o dagli spazi di uso pubblico prospicienti.

<sup>III</sup> La commissione edilizia, nei casi in cui ritiene opportuno, potrà indicare tipologie e materiali diversi al fine di una maggior integrazione estetica dell'intervento con il contesto insediativo anche prevedendo idonei mascheramenti.

### **Art. 15. STRUTTURA AUTONOMA INSISTENTE SUL SUOLO**

#### *Sezione V TIPOLOGIA*

<sup>I</sup> Dovrà essere utilizzata esclusivamente la tipologia a palo, e permessa la struttura a traliccio solo su parere della Commissione Edilizia.

<sup>II</sup> Le dimensioni della sezione orizzontale devono essere contenute al minimo ottenibile con le migliori tecnologie disponibili.

#### *Sezione VI ALTEZZE*

<sup>I</sup> Nel caso di nuovi tralicci autonomi insistenti sul suolo questi dovranno avere un'altezza superiore a 22 m, fatte salve le disposizioni contenute in fonte normativa di grado superiore a quelle di cui alle presenti N.t.a. (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale ecc.).

#### *Sezione VII DISTANZE*

<sup>I</sup> distacco dai fabbricati: pari all'altezza del sostegno salvo diversa indicazione nelle tavole di progetto.



**Art. 16. ALLOGGIO APPARATI PER TELECOMUNICAZIONE (SHELTER)**

II La forma e le dimensioni degli alloggi per gli apparati di telecomunicazione devono essere contenute al minimo ottenibile con le migliori tecnologie disponibili.

III La commissione edilizia, nei casi in cui ritiene opportuno, potrà indicare tipologie e materiali diversi al fine di una maggior integrazione estetica dell'intervento con il contesto insediativo anche prevedendo l'interramento totale o parziale degli apparati.

**Art. 17. ACCESSI E RECINZIONI**

IV Gli accessi e la recinzione degli impianti devono essere realizzati con materiali compatibili con il contesto.

V Gli accessi devono assicurare la sicurezza stradale in conformità al codice della strada e non devono pregiudicare la dotazione dimensionale e qualitativa degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione.

VI Per le aree ad uso pubblico, a seconda della destinazione d'uso e delle pavimentazioni esistenti nelle aree in cui verrà collocato l'impianto si prescrivono i seguenti materiali:

**a) ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE:**

1) Le recinzioni devono essere realizzate con muretti in cls. a faccia vista o con altro materiale di altezza uniforme di m. 0.50.

2) La sovrastante cancellata dovrà avere un'altezza massima di m. 1.30 per un'altezza complessiva della recinzione non superiore a m. 1.80.

3) Lungo la recinzione dovranno inoltre essere piantate apposite cortine arboree, formate da specie autoctone fonoassorbenti con elevata resistenza agli agenti inquinanti.

**b) VERDE PUBBLICO ATTREZZATO**

1) Le recinzioni devono essere realizzate con muretti in cls. a faccia vista o con altro materiale di altezza uniforme di massimo m. 0.10.

2) La sovrastante cancellata dovrà avere un'altezza tale da ottenere un'altezza complessiva della recinzione non superiore a m. 1.80. Dovrà essere realizzata con materiali che si integrino con la cortina arborea.

3) Lungo la recinzione dovranno inoltre essere piantate apposite cortine arboree, formate da specie autoctone fonoassorbenti con elevata resistenza agli agenti inquinanti.

**c) PARCHEGGI.**

1) Le recinzioni devono essere realizzate con muretti in cls. a faccia vista o con altro materiale di altezza uniforme di m. 0.50.

2) La sovrastante cancellata dovrà avere un'altezza massima di m. 1.30 per un'altezza complessiva della recinzione non superiore a m. 1.80.

La commissione edilizia, nei casi in cui ritiene opportuno, potrà indicare tipologie di recinzione e materiali diversi al fine di una maggior integrazione estetica dell'intervento con il contesto insediativo

**Art. 18. MATERIALI DEGLI SPAZI SCOPERTI**

VII Il progetto di sistemazione degli spazi aperti è parte integrante del progetto.

VIII I principi da rispettare sono i seguenti:

a) ridurre al minimo l'area di pertinenza dell'impianto

b) ridurre al minimo la superficie impermeabilizzata

IX Le aree di pertinenza devono essere realizzate obbligatoriamente con superfici permeabili o semipermeabili (prato, ghiaia, erblock, ecc..).

X Tranne per le pavimentazioni esistenti, sono vietati le asfaltature e l'uso di materiali impermeabili.

**Capo 1.05 PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI****Art. 19. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, ATTESTAZIONE DI CONFORMITA', COLLAUDO E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO COLLAUDO DEGLI IMPIANTI**

I La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. corredata degli elaborati di cui al successivo comma 7 del presente Regolamento. I pareri degli altri Enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal S.U.A.P.. Nel caso di motivato dissenso di uno degli Enti interessati si procederà come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 e ss.ii. e mm..

<sup>II</sup> Gli Uffici Comunali controllano la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa richiedono, se necessario, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

<sup>III</sup> Il Comune, rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti dal DLgs 259/03. Entro gli stessi termini si intende accolta la denuncia di inizio attività.

<sup>IV</sup> In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal rilascio del parere vincolate da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio del Veneto ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

<sup>V</sup> Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Veneto, tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n. 164 - Art. 6.

<sup>VI</sup> Condizione necessaria per l'effettuazione di un intervento è che questo sia previsto all'interno del Piano di localizzazione territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile.

<sup>VII</sup> La domanda di installazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
- b) estratto dello strumento urbanistico vigente dell'area interessata;
- c) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- d) Piante, sezioni, prospetti, in scala opportuna, del sito e dell'edificio che contiene e/o sostiene la sorgente, con indicato il posizionamento della sorgente.
- e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
- f) Relazione tecnica descrittiva dell'installazione, contenente tutte le caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi in conseguenza della nuova installazione, specificati per ciascuna antenna emittente e per ciascuna frequenza operativa proposta tra cui: potenza di emissione, diagramma di radiazione, azimut ed elevazione di puntamento delle antenne, periodi di funzionamento, frequenze di emissione, valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda elettromagnetica piana preesistente l'installazione della sorgente NIR, distinti per ciascuna frequenza, per ciascun edificio individuato nella planimetria di cui al punto precedente, indicando gli strumenti utilizzati, la data ed il periodo di durata delle misure.
- g) Relazione di calcolo sui valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico attesi, nei punti individuati nelle planimetrie, in conseguenza della nuova installazione, indicando le metodologie di calcolo utilizzate, i valori massimi di campo elettrico e magnetico calcolati (sia valori assoluti distinti per ciascuna frequenza che valori normalizzati nel caso di plurifrequenze) ottenuti per ogni edificio, specificandone i punti di calcolo e rendendoli identificabili nelle planimetrie, i valori massimi di campo elettrico e magnetico, tenendo conto dei livelli calcolati e di quelli preesistenti all'installazione nei punti individuati nel capoverso precedente
- h) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- i) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

Una copia di tutta la documentazione dovrà essere trasmessa su supporto informativo in formato digitale tipo PDF, JPG o altro formato concordato con l'Ufficio Tecnico, purché consenta la riproduzione conforme all'originale di ogni elaborato.

<sup>VIII</sup> Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 mt..

<sup>IX</sup> Il gestore è tenuto a presentare al responsabile del S.U.A.P., contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

<sup>X</sup> L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

<sup>XI</sup> Dopo la realizzazione dell'impianto, dovranno essere trasmessi i dati ad ARPAV, relativi al collaudo dell'impianto stesso, comprensivi delle misurazioni di capo elettrico e magnetico misurati nei punti utilizzati per il calcolo di cui al punto g) del comma 7 ed in altri eventuali punti giudicati importanti, secondo le stesse modalità di cui allo stesso punto. Si precisa che il collaudo è richiesto in conformità al DM 381/98 solo nel caso di previsione di valori di campo elettromagnetico pari al 50% del limite di legge. La relazione di collaudo dovrà contenere l'elenco delle apparecchiature utilizzate per le misure, la data di ultima calibrazione delle

stesse, nonché la data ed il periodo di durata delle misure. L'Arpav si riserva, in ciascuna delle fasi istruttorie e ad installazione avvenuta, di effettuare le verifiche e di chiedere i chiarimenti ritenuti opportuni.

### **Art. 20. INSTALLAZIONI PROVVISORIE**

XII Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti all'interno delle aree sensibili di cui all'art. 12.

XIII Gli impianti provvisori saranno ammessi:

- a) come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori,
- b) come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti,
- c) in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze,
- d) in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.

XIV Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO del presente Regolamento.

XV Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione (intesi come valori di attenzione ed obiettivi di qualità) previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla L. n. 36/2001, dai relativi decreti attuativi e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

## **Capo 1.06 RISANAMENTO AMBIENTALE**

### **Art. 21. AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE**

I Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

II Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A.V., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

III Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

IV Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

V L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPAV relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

## **Capo 1.07 REGISTRO IMPIANTI, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA**

### **Art. 22. REGISTRO**

I L'ufficio Tecnico Comunale cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

II I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

### **Art. 23. FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

III Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A.V. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l'eventuale supporto di tecnici esterni.

IV Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, effettuati dall'A.R.P.A.V., su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

V Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune esercita la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune con parte delle risorse provenienti dagli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia.

VI Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet, dati delle misure e l'accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta, ai sensi della vigente normativa in materia.

VII Il Comune controlla altresì l'avvenuta adozione di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

VIII Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.V. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

#### **Art. 24. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE**

IX Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 10 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

X Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

XI Il Comune promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza.

### **Capo 1.08 SANZIONI, ESCLUSIONI, ENTRATA IN VIGORE**

#### **Art. 25. SANZIONI**

I In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale o, in mancanza, quelle di cui al vigente Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

II Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

#### **Art. 26. ESCLUSIONI**

III Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

IV Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

V Sono altresì esclusi gli impianti realizzati all'interno delle aree ferroviarie così come previsto dalla Legge 16 gennaio 2004 n. 5 e dalla Legge 23 dicembre 2005 n. 266, recepite dal D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70.

#### **Art. 27. ENTRATA IN VIGORE**

VI Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della delibera di approvazione.

VII Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

VIII L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto o regolamento emanato in precedenza dall'Amministrazione Comunale ed in contrasto con il presente regolamento.